



CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Risoluzione n. 4/97

Seduta del 27.5.1997

Risoluzione in tema di individuazione del Presidente di sezione che sostituisca, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 545/92, il Presidente della Commissione.

vista la nota, pervenuta il 28.4.1997, con cui il presidente di sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano, Dott. Giuliano NERI, che esercita, a norma dell'art. 2 D.Lgs. 545/92, le funzioni non giurisdizionali del Presidente della Commissione, comunica che cesserà dall'incarico, per raggiunti limiti di età, il 10.6.1997 e pone il quesito se le funzioni non giurisdizionali di Presidente della Commissione dovranno essere svolte dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e subordinatamente di età oppure dal presidente di sezione con maggiore anzianità che abbia "l'identico status di magistrato, richiesto per il titolare";

ritenuto che il quesito posto dal dott. Neri comporta l'interpretazione letterale e sistematica delle norme del D.Lgs. 545/92 di generale applicazione; che pertanto è opportuno adottare una risoluzione che consenta di individuare, alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione o del presidente di sezione che lo sostituisce a norma dell'art. 2, il presidente di sezione cui spetta di svolgere, le funzioni non giurisdizionali del Presidente della Commissione.

L'art. 3 del Decreto Legislativo 545/92 stabilisce che i Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e i presidenti delle relative sezioni sono nominati "tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo", per cui l'appartenenza ad una di tali categorie è configurata come requisito soggettivo per la partecipazione al concorso per la copertura del posto relativo e per il conseguimento della nomina.

L'art. 43, IV comma, del D.Lgs. 545/92 consente, per la nomina dei primi componenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali, che "i componenti delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado già avente sede nella regione sono nominati componenti nelle Commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma, anche in deroga all'art. 8, comma 1, lettera c, del grado, della funzione e dell'incarico". La norma, cioè, per non disperdere professionalità acquisite, ha consentito, in via transitoria e solo per le prime nomine, la conferma di componenti quali presidenti di sezione anche non in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 citato. Che si tratti di una deroga si ricava non solo dal dato letterale che usa l'espressione "anche", riferita alla specifica deroga alla previsione dell'art. 8, per indicare una deroga ulteriore a quella prevista in via

generale con la previsione della conferma, tout court, dei soggetti già componenti delle Commissioni tributarie indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3,4,5 D.Lgs. 545/92, ma anche dalla semplice constatazione che i requisiti previsti dall'art.3 per la nomina a presidente di sezione sono diversi da quelli che erano previsti dall'art.2 D.P.R. 26.10.1972, n. 636, che consentiva, ad esempio per le Commissioni di primo grado, la nomina anche dei laureati in giurisprudenza ed in economia e commercio.

Il sistema previsto dal D.P.R. 636/72 non consentiva la sostituzione del Presidente della Commissione, assente o impedito, ma prevedeva, comunque, l'osservanza del procedimento previsto dagli artt.2 e 3 per la sostituzione di componenti deceduti o cessati dall'incarico. Il che comportava che la scelta dei Presidenti di Commissione fosse operata "tra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o tra gli Intendenti di finanza e gli Intendenti aggiunti di finanza a riposo", non includendo, per la Commissione di primo grado, "i laureati in giurisprudenza od in economia e commercio" anche se già Presidenti di sezione. Per le Commissioni di secondo grado, i requisiti indicati per la nomina a Presidente di Commissione di I grado venivano richiesti sia per la nomina a Presidente di Commissione che a Presidente di sezione.

Poiché l'art.2, comma 2, D.Lgs. 545/92 prevede che "il Presidente della Commissione in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età", si pone il problema di verificare se tra i presidenti di sezione che possono essere chiamati a svolgere tali funzioni siano o meno da considerare anche quelli confermati a norma del citato art.43 e che non siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art.3.

Ad avviso del Consiglio, la norma dell'art.43, di carattere eccezionale, ha previsto, in base alla ratio richiamata, la "conferma" in via eccezionale e solo per le prime nomine, di soggetti non in possesso dei requisiti previsti, che legittima lo svolgimento delle funzioni previste dall'incarico ricoperto, ma non consente di ritenere che tale deroga possa valere anche quando si tratti di sostituire il Presidente della Commissione, in funzioni, cioè, diverse da quelle dell'incarico ricoperto.

Se, per quanto concerne i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, l'interpretazione proposta trova ulteriore conferma nel fatto che gli stessi non potevano essere scelti per la nomina a Presidente di Commissione di primo grado anche in base al D.P.R. 636/72, va esclusa ogni possibilità di diversa interpretazione per "gli Intendenti di finanza" che a tale incarico potevano essere nominati, in base alla precedente normativa.

La nomina in deroga alla regola generale non può spiegare i propri effetti anche a fini diversi e perciò consente di ritenere la completa parificazione, per la sostituzione prevista dall'art.2 citato, di tutti i Presidenti di sezione, nominati con

il D.P.R. 20 febbraio 1996 o nominati con D.M. "anche in soprannumero", anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'art.3.

D'altra parte, una conferma di tale interpretazione si ricava anche dal fatto che i componenti confermati, ex art.43 comma 4, D.Lgs. 545/92, Presidenti di sezione, alla scadenza dell'incarico (dopo nove anni) non possono più essere nominati in tale incarico per mancanza dei requisiti previsti dall'art.3.

Pertanto, l'art.2 comma 2 D.Lgs. 545/92 dev'essere letto nel senso che il Presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal Presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e subordinatamente di età, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 D.Lgs. 545/92.

IL PRESIDENTE
Dr. Michele GANTILLO

